Convenzione per la realizzazione del festival "Donne incanto" anni 2022-2024

Comuni aderenti: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese.

Ente Capofila: Comune di Parabiago

Sommario

ART. 1 – Costituzione e finalità della convenzione	6
ART. 2 – Soggetti della convenzione	6
ART. 3 - Comune capofila	6
ART. 4 – Affidamento della gestione del Festival	7
ART. 5 – Adempimenti obbligatori degli Enti firmatari	7
ART. 6 – Risorse finanziarie in capo ai Comuni aderenti	8
ART. 7 – Ripartizione dei costi in capo ai singoli comuni	8
ART. 8 – Durata, adesione in corso, sospensione e rinnovo	8
ART. 9 – Registrazione	9
Art.10 - Controversie	9
Art.11 - Tutela dei dati personali	9
Art.12 - Norma di rinvio	

Convenzione per la realizzazione del festival "Donne incanto" anni 2022-2024.

L'anno duemilaventuni il giorno Comune di Parabiago del mese di

, presso la sede del

TRA

Il Comune di Parabiago nella persona di ROBERTA PAZZI, in qualità di dirigente del settore Servizi alla persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n., immediatamente eseguibile ai sensi della legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Ε

Il Comune di Arese nella persona di STELLA BERTON, in qualità di responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Busto Garolfo nella persona di ROSELLA ROGORA, in qualità di responsabile dell'Area Socio Culturale, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Canegrate nella persona di GIANPIERO COLOMBO, in qualità di responsabile Area Cultura e Politiche Sociali, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Castellanza nella persona di ROBERTA RAMELLA, in qualità di responsabile del Settore P.I. e Sport, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Cerro Maggiore nella persona di ______, in qualità di dirigente del Servizio Cultura, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Dairago nella persona di _______, in qualità di _______, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Lainate nella persona di MARCO CASARA, in qualità di responsabile Settore servizi alla persona, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Legnano nella persona di STEFANO MORTARINO, in qualità di dirigente del Settore Cultura, Biblioteca e Museo, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Marnate nella persona di ALFIO MOSCATELLI, in qualità di Responsabile del Servizio scolastico e culturale, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Nerviano nella persona di SILVIA ARDIZIO, in qualità di responsabile Settore Servizi alla Persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Pero nella persona di FABIO CAMPETTI (DOMENICO FINIGUERRA), in qualità di responsabile Settore Istruzione e Cultura, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Pogliano Milanese nella persona di PAOLA BARBIERI, in qualità di responsabile Servizio Cultura e Biblioteca, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Rescaldina nella persona di _______, in qualità di responsabile Area Servizi alla persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Rho nella persona di MARCO DALLATOMASINA, in qualità di dirigente Area Servizi alla Persona, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di San Giorgio su Legnano nella persona di DANIELA ANNA COZZI, in qualità di responsabile del Settore Servizi al Cittadino, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di San Vittore Olona nella persona di RONNI GRANESE, in qualità di responsabile Ufficio Cultura, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione

Il Comune di Villa Cortese nella persona di_______, in qualità di , domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Premesso:

- che l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. prevede espressamente forme di cooperazione tra Comuni per l'esercizio di funzioni proprie in ambito territoriale;
- che l'art. 30 dello stesso decreto prevede tra l'altro, convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere ad oggetto funzioni e servizi determinati;
- che la quasi totalità dei comuni sopra elencati ha aderito alla Convenzione 2019/2021, al fine di promuovere e realizzare, in modo tra loro sinergico e coordinato, la realizzazione della manifestazione "Donne In•canto";
- Che i Comuni sopra elencati riconoscono l'opportunità e la convenienza di attivare apposita convenzione per la realizzazione della manifestazione "DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile" edizioni 2022-2023-2024;

tutto ciò premesso,

tra gli Enti interessati e come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Costituzione e finalità della convenzione

Viene costituita l'attività collaborativa tra i comuni sopra elencati al fine di realizzare sui rispettivi territori, attraverso attività sinergiche coordinate e di ottimizzazione delle risorse, la manifestazione "DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile".

ART. 2 – Soggetti della convenzione

Risultano soggetti della convenzione tutti gli Enti promotori nelle persone individuate e firmatarie della convenzione stessa;

Tutti gli Enti promotori concordano che il Comune di Parabiago è Comune capofila.

Gli Enti promotori sono concordi nello stabilire che le attività a carico del comune capofila potranno essere gestite sia con personale proprio che, in tutto o in parte, tramite un soggetto esterno o società partecipata e titolata all'acquisizione di affidamenti, come di seguito dettagliato art.4.

ART. 3 - Comune capofila

Il Comune di Parabiago assume le funzioni di comune capofila. Spetta pertanto a tale Ente la titolarità della gestione amministrativa e contabile relativa all'organizzazione degli eventi della manifestazione "DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile" edizioni 2022-2023-2024.

Il Comune capofila si occuperà di inviare a tutti i Comuni aderenti la documentazione di cui al successivo art.5, nonché di organizzare la conferenza stampa di presentazione del festival e la manifestazione di apertura. Sarà altresì compito del comune capofila provvedere, dopo la validazione del rendiconto annuale del festival, alla restituzione a ciascun comune delle eventuali somme non utilizzate in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione per le minori spese che possano derivare da sponsorizzazioni sull'intero festival o di altra natura. Per le sponsorizzazioni che i singoli Comuni acquisiscono direttamente si rimanda a quanto stabilito nell'art.6.

ART. 4 – Affidamento della gestione del Festival

Il Comune di Parabiago, quale comune capofila, potrà affidare la gestione del festival ad un soggetto terzo titolato, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici n. d.lgs. n 50/2016 e s.m.i. .

Quest'ultimo soggetto provvederà:

- ad assicurare il pieno e regolare svolgimento delle prestazioni richieste dai Comuni aderenti. A tale fine, il soggetto terzo potrà attivare interlocuzioni dirette con ciascuno di essi al fine di recepire bisogni e necessità per la migliore funzionalità del servizio;
- alla individuazione della figura del Direttore Artistico e altre figure di supporto funzionali allo svolgimento del festival. Attraverso tali figure, il soggetto terzo garantirà la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la valutazione del progetto culturale, oggetto della presente convenzione;
- alla ricerca di risorse provenienti da sponsor, sia pubblici che privati, che saranno destinati all'abbattimento dei costi organizzativi del festival;
- nel caso di realizzazione di entrate provenienti da sponsor, a ripianificare il budget iniziale, ridefinendo proporzionalmente la quote a carico di ciascun comune, e provvedendo, dopo la predisposizione del rendiconto consuntivo annuale validato dal Comune capofila, all'eventuale restituzione allo stesso delle somme non utilizzate;
- alle stesura delle rendicontazioni finali da trasmettere ai singoli Comuni aderenti la convenzione.

ART. 5 – Adempimenti obbligatori degli Enti firmatari

La sinergia aggregativa della presente convenzione è finalizzata alla riuscita della manifestazione stessa.

Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente la realizzazione delle edizioni 2022, 2023 e 2024 i Comuni firmatari provvederanno:

- all'approvazione scheda dei costi e del bilancio preventivo;
- all'adesione alla bozza della proposta progettuale;
- all'approvazione della bozza del calendario degli eventi;

Gli enti concordano la seguente ripartizione del costo complessivo del festival, costituito da costi specifici e costi generali di organizzazione:

- i costi specifici per la realizzazione degli eventi (cachet, servizi allo spettacolo e servizi agli artisti) verranno imputati al singolo Comune sede dell'evento;
- i costi generali di organizzazione (direzione artistica e organizzativa, comunicazione, spese amministrative e segreteria), verranno ripartiti nel seguente modo: €. 500,00 fisse ad evento e per la differenza su base percentuale rispetto al costo del cachet degli eventi del singolo Comune.

Qualora, per cause di forza maggiore o di sopravvenuta impossibilità non sia possibile svolgere gli eventi del festival come da programma, gli enti riconosceranno alla direzione del festival e al Comune capofila, i cosiddetti costi indifferibili.

I costi indifferibili sono evidenziati nella scheda di dettaglio di ogni singolo comune come costi spettanza festival.

ART. 6 – Risorse finanziarie in capo ai Comuni aderenti

Ogni Ente firmatario della Convenzione potrà gestire in forma autonoma sponsorizzazioni che pervengano da contatti diretti. Le stesse saranno finalizzate all'abbattimento dei costi in capo al singolo comune e dovranno essere comunicate entro e non oltre il mese di novembre precedente all'apertura del festival al direttore del festival e al Comune capofila. Qualora l'inserimento delle suddette sponsorizzazioni all'interno della comunicazione del festival comportasse un aumento di costi (ad es. per spese pubblicitarie) lo stesso verrà coperto da una quota della sponsorizzazione. Inoltre, in accordo con la Direzione del Festival, ogni Comune potrà autonomamente e a proprie spese pubblicizzare ulteriormente l'evento.

ART. 7 – Ripartizione dei costi in capo ai singoli comuni.

Gli enti aderenti dovranno garantire l'assunzione degli impegni di spesa necessari entro il 30 novembre dell'anno antecedente al Festival.

Il trasferimento dei fondi al Comune di Parabiago verrà effettuato con le seguenti scadenze:

- 50% entro il 31 gennaio dell'anno del festival;
- il saldo entro 15 giorni dalla data di realizzazione del primo evento programmato per ciascun ente.

ART. 8 – Durata, adesione in corso, sospensione e rinnovo

La presente convenzione ha durata triennale (edizioni 2022-2023-2024) ed ha validità fino all'espletamento ed alla realizzazione dell'ultimo evento programmato.

Ciascun ente può recedere dalla convenzione entro il 30 giugno dell'anno antecedente la realizzazione; entro lo stesso termine è consentita l'adesione di nuovi comuni.

Sarà possibile, per ciascun ente, una sospensione per l'anno a venire, motivata da criticità temporanee, senza necessariamente recedere dalla convenzione. Tale sospensione deve essere comunicata al Comune Capofila entro e non oltre il 31 luglio.

La presente convenzione non potrà essere oggetto di rinnovo.

ART. 9 – Registrazione

La presente convenzione non è soggetta a registrazione neanche in caso d'uso, ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di atto indicati nella tabella allegata al T.U. posti in essere tra pubbliche Amministrazioni.

Nei casi in cui venga richiesta la registrazione, questa è volontariamente eseguita da chiunque abbia interesse a fornire certezza dell'esistenza. Le relative spese saranno sostenute dalla parte che ha chiesto la registrazione

Art.10 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e applicazione delle norme, ove non riuscisse il tentativo di conciliazione bonaria in via amministrativa, saranno devolute al giudice ordinario, territorialmente competente.

Eventuali controversie promosse da soggetti terzi che non siano inerenti all' organizzazione degli eventi ma che riguardino aspetti di competenza delle amministrazioni comunali in relazione a singoli eventi, quali ad esempio gli aspetti inerenti la sicurezza del luogo prescelto per la realizzazione dell' evento, tutti gli aspetti di safety, security e rispetto delle norme sanitarie, gli aspetti autorizzatori, quelli assicurativi, i rapporti con gli sponsor diretti, sono gestite direttamente dall'ente interessato.

Art.11 - Tutela dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente Regolamento UE 679/2016, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento connessi.

Art.12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni interessate con

adozione, se necessario, di atti appositi d codice civile ed alla normativa vigente	a parte degli organi competenti, nonché al
Letto, confermato e sottoscritto.	
	Il Dirigente del settore Servizi alla Persona Comune di Parabiago (Comune capofila) Dr.ssa Roberta Pazzi
Comuni aderenti:	
Comune di Arese	data
Comune di Busto Garolfo	data
Comune di Canegrate	data
Comune di Castellanza	data
Comune di Cerro Maggiore	data
Comune di Dairago	data

Comune di Lainate	data	
Comune di Legnano		data
Comune di Marnate	data	
Comune di Nerviano		data
Comune di Pero	data	
Comune di Pogliano M.se	data	
Comune di Rescaldina	data	
Comune di Rho	data	
Comune di San Giorgio s/Legnano	data	
Comune di San Vittore Olona	data	
Comune di Villa Cortese	data	